CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F.G. JACOBS

presentate l'11 marzo 1999 *

1. Nella presente causa il ricorrente, che rischia una contravvenzione di LIT 20 000 000 per aver tentato di vendere in Italia arance originarie del Sud Africa e limoni originari dell'Argentina, contesta la legittimità sotto il profilo del diritto comunitario di un divieto nazionale di importare da paesi terzi e di commercializzare taluni frutti del genere «Citrus».

La normativa comunitaria pertinente

2. Come si vedrà, la normativa comunitaria pertinente è contenuta in due direttive principali, una delle quali vieta l'introduzione di taluni frutti del genere «Citrus» nella zona protetta Italia (direttiva del Consiglio 77/93/CE) [1], mentre l'altra riconosce l'Italia come zona protetta nei confronti dell'introduzione di organismi dannosi per determinati frutti del genere «Citrus» (direttiva del Consiglio 92/76/CEE) [2].

3. L'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva 77/93/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali [3], così dispone:

«Gli Stati membri dispongono che a decorrere dal 1° gennaio 1993 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato III, parte B, non possono essere introdotti nelle zone protette corrispondenti situate nel loro territorio».

4. L'art. 2, n. 1, lett. a) [4], dispone:

«Vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi.

* Lingua originale: l'inglese.

1 — Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (GU 1977, L 26, pag. 20). Se non altrimenti indicato, la direttiva è citata nella versione modificata con direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/683/CEE, che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (GU 1991, L 367, pag. 29). La direttiva è stata successivamente più volte modificata, come risulterà più innanzi. Nel 1997 la Commissione ha elaborato una proposta per un testo consolidato della direttiva [COM(97) 651 def. del 5 dicembre 1997].

2 — Direttiva della Commissione 6 ottobre 1992, 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU 1992, L 305, pag. 12).

3 — Già citata, nota 1.

4 — Nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1985, 85/574/CEE, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU 1985, L 372, pag. 25).

Le parti di piante vive comprendono:

— i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

(...)»

5. L'art. 2, n. 1, lett. h), definisce la «zona protetta» come:

«una zona della Comunità:

— nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti della Comunità, o

— nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda culture particolari, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità,

e della quale sia stata riconosciuta, secondo la procedura prevista all'art. 16 bis, la rispondenza alle condizioni fissate al primo e al secondo trattino (...)».

6. L'art. 16 bis [5] prevede una procedura per l'adozione di taluni provvedimenti in determinate circostanze da parte della Commissione in collaborazione con il comitato fitosanitario permanente. Qualora il provvedimento proposto dalla Commissione sia conforme al parere del comitato, la Commissione lo adotta. La Commissione è pertanto competente in tali circostanze ad emanare una normativa che riconosce le zone protette.

7. L'allegato III [6] della direttiva 77/93 fornisce un elenco di vegetali, di prodotti vegetali e di altre voci di cui è vietata l'introduzione in tutti gli Stati membri (parte A) e in alcune (ben precisate) zone protette (parte B). La parte B comprende due colonne. La colonna di sinistra, dove figurano le descrizioni dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci di cui è vietata l'introduzione, menziona «3. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, ad eccezione di *Citrus paradisi* Macf Merr., originari di paesi terzi». Accanto, nella colonna di destra, dove sono elencate le zone protette nei cui

5 — Inserito con direttiva del Consiglio 26 giugno 1989, 89/439/CEE, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU 1989, L 212, pag. 106).

6 — Nel testo sostituito con direttiva della Commissione 1° dicembre 1992, 92/103/CEE, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU 1992, L 363, pag. 1).

riguardi si applica il divieto, è menzionata l'Italia [7]. I frutti ivi indicati sono, conformemente alle osservazioni presentate alla Corte, limoni, (*Citrus* L.), arance (*Fortunella* Swingle) e pompelmi (*Poncirus* Raf.), con l'eccezione di un particolare tipo di pompelmo (*Citrus paradisi* Macf.). Per ragioni di brevità in prosieguo li indicherò collettivamente con «frutti del genere "Citrus"».

8. La parte B dell'allegato III della direttiva 77/93 è stata modificata con direttiva della Commissione 96/14/CE [8], senza che cambiasse tuttavia il punto sopra descritto.

9. L'art. 1 della direttiva 92/76/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità [9], dispone:

«Fino al 31 dicembre 1994, le zone della Comunità elencate in allegato sono riconosciute come "zone protette", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma della direttiva 77/93/CEE, nei confronti degli organismi nocivi indicati accanto ai loro nomi nell'allegato».

10. L'art. 2 recita:

«La proroga del riconoscimento oltre la data indicata all'articolo 1 e qualsiasi modifica dell'elenco delle zone protette di cui all'articolo 1 sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE (...)».

11. L'allegato alla direttiva 92/76, ai punti a) 17, b) 3, c) 5, e d) 3, annovera l'Italia come una zona protetta nei confronti di «tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi» [10].

12. Il riconoscimento delle zone elencate nella direttiva 92/76, era dichiarato solo provvisorio [11]. Le zone protette erano riconosciute tali provvisoriamente fino al 31 dicembre 1994. Tale data veniva prorogata fino al 1° luglio 1995 con direttiva della Commissione 94/61/CE [12], la quale pure dichiarava provvisoria la proroga del riconoscimento [13]. Tale data veniva successivamente prorogata al 1° aprile 1996, per quanto riguardava, tra l'altro, il riconoscimento dell'Italia come zona protetta con

7 — Sfortunatamente, la versione inglese (e di fatto, secondo la Commissione, tutte le versioni linguistiche ad eccezione dell'olandese e della spagnola) non menzionano zone protette per queste importazioni. La Commissione afferma che il testo da essa adottato menziona l'Italia accanto alle suddette importazioni e tale punto non pare essere seriamente in discussione.

8 — Direttiva della Commissione 12 marzo 1996, 96/14/CE, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU 1996, L 68, pag. 24).

9 — Già citata, nota 2.

10 — Le quattro voci riguardano le seguenti categorie: a) insetti, acari e nematodi, b) batteri, c) funghi e d) virus ed organismi patogeni simili ai virus.

11 — V. sesto 'considerando' della direttiva.

12 — Direttiva della Commissione 15 dicembre 1994, 94/61/CE, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE (GU 1994, L 330, pag. 63).

13 — V. terzo 'considerando' della direttiva.

riferimento agli organismi in questione [14], con direttiva della Commissione 95/40/CE [15]. Anche quest'ultima direttiva definiva provvisoria la proroga di tale riconoscimento [16]. L'art. 3 della direttiva 95/40 disponeva che alla detta direttiva doveva essere data attuazione con effetto a decorrere dal 1° luglio 1995.

13. L'art. 1 della direttiva della Commissione 96/15/CE [17] apportava ulteriori modifiche alla data di scadenza del riconoscimento di talune zone protette e confermava che, per quanto riguardava il riconoscimento dell'Italia come zona protetta nei confronti degli organismi in questione [18], la detta data era il 1° aprile 1996. Il preambolo della direttiva 96/15 così recita:

«considerando che è opportuno disporre che la proroga del riconoscimento al di là delle date di cui all'articolo 1 ed eventuali modifiche dell'elenco delle zone protette di cui allo stesso articolo devono essere decise secondo la procedura prevista dall'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE (...)

considerando che, in mancanza di una proroga del riconoscimento al di là delle date di cui all'articolo 1, le zone protette in causa cessano di essere "zone protette" ai sensi della direttiva 77/93/CEE, allegati compresi» [19].

14. L'art. 2 della direttiva 96/15 dispone che la suddetta direttiva deve essere attuata a decorrere dal 1° aprile 1996.

La normativa nazionale

15. Entrambe le direttive (la 77/93 e la 92/76) sono state attuate in Italia con decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

16. Gli artt. 9 e 10 vietano l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione in Italia o nelle corrispondenti zone protette di vegetali, di prodotti vegetali e di altre voci elencati nell'allegato III. Al n. 3 dell'allegato III, parte B, che corrisponde all'allegato III della direttiva 77/93, si legge «frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, ad eccezione di *Citrus Paradisi* Macf Merr., originari di paesi terzi», con riferimento alla «zona protetta» Italia.

14 — Punti a) 17, b) 3, c) 5 e d) 3 dell'allegato della direttiva 92/76.

15 — Direttiva della Commissione 19 luglio 1995, 95/40/CE, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU 1995, L 182, pag. 14).

16 — V. sesto 'considerando' della direttiva.

17 — Direttiva della Commissione del 14 marzo 1996, 96/15/CE, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU 1996 L 70, pag. 35).

18 — Punti a) 17, b) 3, c) 5 e d) 3 dell'allegato alla direttiva 92/76.

19 — V. settimo e ottavo 'considerando' della direttiva.

17. L'allegato VI del decreto corrisponde all'allegato alla direttiva 92/76 ed indica le zone protette nei confronti di organismi nocivi specifici. I punti a) 17, b) 3, c) 5 e d) 3, che menzionavano l'Italia come zona protetta nei confronti degli organismi in questione, sono stati abrogati con decorrenza 4 gennaio 1998 a mezzo decreto ministeriale 27 novembre 1997, che ha dato attuazione alle direttive 96/14 e 96/15.

18. L'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, punisce con una sanzione amministrativa da 10 a 60 milioni di lire chiunque immette nel territorio italiano vegetali di cui è vietata l'introduzione.

I fatti e il procedimento principale

19. Nell'ottobre del 1996, l'Ispettorato centrale repressioni frodi di Torino elevava nei confronti della Battital Srl un verbale di contestazione per violazione dell'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 per aver detenuto per commercializzarle, in una regione situata nel territorio italiano (zona che è protetta dalle importazioni da paesi non membri di vegetali appartenenti al genere «Citrus»), 250 kg di arance del Sudafrica e 680 kg di limoni di origine argentina. Gli agrumi venivano successivamente confiscati e distrutti. Il Presidente della Regione Piemonte emetteva un'ingiunzione con la quale ordinava alla Battital di pagare un'ammenda di LIT 20 000 000, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

20. La Battital chiedeva l'annullamento della detta ingiunzione dinanzi alla Pretura circondariale di Torino, affermando che in forza delle direttive della Commissione 95/4, 96/14 e 96/15/CE, le zone protette dalle importazioni di frutti del genere «Citrus» da paesi non membri, erano state abolite dal 1° aprile 1996, e che l'importazione e la vendita delle arance e dei limoni di cui trattavasi dovevano pertanto considerarsi legittime.

21. La Regione Piemonte deduceva che le direttive citate dalla Battital dovevano essere interpretate in senso contrario.

22. Nutrendo dubbi circa la corretta interpretazione della normativa comunitaria, la Pretura circondariale di Torino sottoponeva a questa Corte le seguenti questioni per una pronuncia pregiudiziale:

«1) Se ai sensi dell'art. 1 della direttiva CE del 19 luglio 1995, n. 40, dell'art. 2 della direttiva CE del 12 marzo 1996, n. 14 e dell'art. 1 della direttiva CE del 14 marzo 1996, n. 15, vige ancora in Italia (o in quale regione italiana) il divieto di introduzione di organismi del genere "Citrus";

2) Se tale divieto sia cessato dal 1° aprile 1996;

3) Se il DM 31/1/96 del ministero delle Risorse Agricole italiane, che ha recepito la direttiva 95/40/CE, sia incompatibile "in parte qua" con la cessazione del divieto delle importazioni nel territorio italiano (o in parte di esso) di organismi vegetali del genere "Citrus," come sembrerebbe imposta dal combinato della direttiva CE del 19/7/94, n. 40, dell'art. 2 della direttiva CE del 12/3/96, n. 14 e dell'art. 1 della direttiva CE 14/3/96, n. 15».

23. Con la prima e la terza questione il giudice nazionale si riferisce al divieto di importazioni di «organismi del genere "*Citrus*"». Ritengo che abbia inteso riferirsi al divieto di importare frutti del genere «Citrus».

24. Come evidenziato dalla Commissione, le questioni sollevate dinanzi a questa Corte sono in sostanza le seguenti: i) se il divieto disposto dalla normativa comunitaria di importare in Italia taluni frutti del genere «Citrus» scada il 1° aprile 1996; ii) in caso affermativo, se un divieto nazionale di importare tali frutti, possa essere legittimamente mantenuto in vigore dopo tale data.

L'interazione tra le direttive

25. Le parti dissentono tra loro circa il rapporto tra la direttiva 77/93, la quale aveva imposto l'iniziale divieto di importare frutti del genere «Citrus» in Italia, e la direttiva 92/76, che elencava l'Italia tra le zone protette da taluni organismi nocivi fino al 1° aprile 1996.

26. La Regione Piemonte deduce che le due direttive sono completamente distinte e che la seconda non ha modificato né può modificare la prima. Secondo il suo punto di vista, il divieto di importare frutti del genere «Citrus» resta in vigore anche dopo che, per effetto della direttiva 96/15, sia venuto meno il riconoscimento dell'Italia come zona protetta ai sensi della direttiva 92/76. La detta direttiva ha semplicemente abolito le zone protette con riferimento agli organismi menzionati nell'allegato alla direttiva 92/76 (cioè «tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e loro ibridi»). Le zone protette, elencate nella parte B dell'allegato III alla direttiva 77/93, nelle quali è vietata l'introduzione di taluni frutti, sono diverse da quelle elencate nell'allegato alla direttiva 92/76 (anche se debbo sottolineare, nella misura in cui ciò rileva ai fini della presente fattispecie, che le zone protette sono le stesse). Secondo quanto sostenuto dalla Regione Piemonte, il fatto che l'Italia non sia più riconosciuta come zona protetta nei confronti degli organismi non europei sconosciuti, nocivi per talune piante di agrumi, vuole semplicemente indicare che non è stato più ritenuto necessario proteggere l'Italia dall'insediamento sul suo territorio dei detti organismi nocivi per quanto riguarda tali piante. Questo non significa tuttavia che il

divieto sulle importazioni di *frutti* di tali piante sia stato abolito.

27. La Battital e la Commissione sono di contrario avviso. In sostanza esse affermano che la normativa comunitaria in esame si limita a imporre una protezione nei confronti degli organismi nocivi. Una volta che tale vincolo di protezione è venuto meno, cade anche il conseguente divieto di importazione della frutta in cui si annidano tali organismi. Inoltre, la direttiva 77/93 dispone che solo la procedura prevista nell'art. 16 bis può portare al riconoscimento di una zona protetta. Tale riconoscimento viene meno se vi è a tal riguardo un'espressa revoca o se viene a compimento il periodo per cui è stata prevista l'esistenza di una zona siffatta. La direttiva 96/15 mette in evidenza che il riconoscimento dell'Italia come zona protetta era temporaneo e scadeva il 1° aprile 1996. Il divieto di importare frutti del genere «Citrus» in Italia scadeva di conseguenza a tale data, dopo la quale l'Italia non era più autorizzata a mantenere in vigore il divieto.

28. Al fine di meglio comprendere il rapporto tra la direttiva 77/93 e la direttiva 92/76, è utile considerare il contesto legislativo nel suo sviluppo storico.

29. La direttiva 77/93 in origine prescriveva o consentiva agli Stati membri di vietare l'introduzione nel loro territorio di taluni organismi nocivi, taluni vegetali e altre voci da altri Stati membri o da paesi terzi. L'art. 4, n. 2, lett. a), nella sua versione originaria, consentiva agli Stati membri di vietare l'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali e di altre voci elencati nell'allegato III, parte B, accanto ai loro nomi. L'allegato III, parte B, come modificato dalla direttiva del Consiglio 84/378 [20], faceva menzione, in corrispondenza dell'«Italia» dei «frutti di Citrus (Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.)».

30. Nel piano per il completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992 si legge che era fondamentalmente necessario dare alla direttiva 77/93 una nuova stesura: i controlli sul commercio tra gli Stati membri da essa introdotti non erano ragionevolmente compatibili con il concetto della Comunità come un'area senza frontiere interne ed era ritenuto auspicabile prevedere «zone protette», non necessariamente coincidenti con le frontiere del territorio nazionale, esposte a particolari rischi fitosanitari, cui occorreva concedere una speciale protezione in condizioni compatibili con il mercato interno [21].

31. Conformemente a quanto sopra esposto, nel 1991 la direttiva 77/93 veniva modificata [22], in modo da prevedere il riconoscimento di zone protette [v. art. 2, n. 1, lett. h), menzionato al paragrafo 5] e il divieto di introduzione di taluni vegetali

20 — Direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/378/CEE, che modifica gli allegati della direttiva 77/93/CEE (GU 1984, L 207, pag. 1).

21 — V. il preambolo della direttiva del Consiglio 91/683/CEE, già citata nella nota 1, e in particolare il secondo, terzo e quinto 'considerando'.

22 — Con direttiva 91/683, citata alla nota 1.

nelle dette zone [v. art. 4, n. 2, lett. a), menzionato al paragrafo 3].

32. L'applicazione del regime fitosanitario comunitario nella Comunità in quanto area senza frontiere interne e l'introduzione di zone protette richiedeva anche una riorganizzazione dei requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 77/93 [23]. La direttiva 91/683 [24] affidava alla Commissione alcune delle dette operazioni di ristrutturazione, con l'assistenza del comitato fitosanitario permanente [25]. Conformemente a quanto sopra, la Commissione adottava la direttiva 92/103/CEE, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva del Consiglio 77/93/CEE [26], con la quale venivano completamente ristrutturati gli allegati alla direttiva 77/93, che venivano sostituiti in blocco.

33. Infine, come sopra menzionato [27], con direttiva 92/76 [28] veniva redatto un elenco di zone protette dopo che nella direttiva 77/93 era stata inserita una definizione di «zona protetta».

34. La normativa comunitaria che disciplina l'importazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi per le piante o i prodotti vegetali si articola perciò, allo stato attuale, in due distinte direttive, cioè la direttiva 77/93 e la direttiva 92/76.

35. Dallo sviluppo storico della normativa emerge con chiarezza che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Piemonte, la direttiva 92/76 mirava a integrare la direttiva 77/93. Per riconoscimento generale, come sottolineato dalla Commissione, prima che la direttiva 77/93 venisse modificata nel 1991, la semplice menzione di uno specifico vegetale, prodotto vegetale o altra voce nella colonna di sinistra della parte B dell'allegato III era sufficiente per autorizzare lo Stato membro indicato nella colonna a destra a vietare l'importazione del detto articolo nel suo territorio. La struttura normativa, modificata, ha però incorporato esplicitamente la nozione di zona protetta, tra l'altro, nell'art. 4, n. 2, lett. a), e nell'allegato III. L'art. 4, n. 2, lett. a), prescrive espressamente che lo Stato membro vieta l'introduzione degli articoli menzionati nella parte B dell'allegato III «nella zona protetta considerata, situata nel suo territorio». La parte B dell'allegato III è intitolata «Vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette». La direttiva 77/93 dispone inequivocabilmente che le zone protette debbono essere riconosciute solo conformemente a un procedimento all'uopo stabilito. Una volta che il riconoscimento di una particolare zona protetta è scaduto, non vi è nulla a cui il divieto di cui all'art. 4, n. 2, lett. a), possa essere riferito e il residuo riferimento al divieto contenuto nella parte B dell'allegato III non può avere analogamente alcuna ulteriore rilevanza. Risulta pertanto chiaro dagli obiettivi e dalla sistematica della legislazione che l'esistenza di una zona

23 — V. il quinto 'considerando' della direttiva 91/683, citata alla nota 1.

24 — Già citata, nota 1.

25 — V. il sesto 'considerando' della direttiva 91/683, già citata alla nota 1, e gli artt. 3, n. 6, 4, n. 3 e 5, n. 3, della direttiva 77/93, quali inseriti con direttiva 91/683.

26 — Già citata alla nota 6.

27 — V. paragrafo 9.

28 — Già citata, nota 2.

protetta riconosciuta è essenziale per rendere operative le dette disposizioni.

36. Come ammette la Commissione — è forse un peccato che non sia stata colta l'occasione di modificare la parte B dell'allegato III in modo da chiarire che, dal momento che l'Italia non era più riconosciuta zona protetta dagli organismi non europei sconosciuti nocivi per i frutti del genere «Citrus» specificati nell'allegato I della direttiva 92/76, il divieto contenuto nella parte B dell'allegato III della direttiva 77/93 era superfluo. La Commissione ha fatto presente che allo stato sta considerando un'adeguata modifica della parte B dell'allegato III. Il fatto che non si sia provveduto ad emendare il testo legislativo per rendere coerente la normativa non può comunque giustificare una conclusione incompatibile con la sistematica e le finalità dell'intero complesso normativo.

37. In conformità di quanto sopra concludo che il divieto di importare frutti del genere «Citrus» nella zona protetta Italia, contenuto nell'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva 77/93 ha cessato di avere applicazione in Italia a decorrere dal 1° aprile 1996, e che il riconoscimento dell'Italia come zona protetta ai sensi della direttiva 92/76 è venuto meno per effetto della direttiva 95/40.

38. Mi permetto di sottolineare che con la soprammenzionata conclusione non si vuole dire che, qualora venga meno il riconoscimento di una zona protetta, lo Stato membro resti esposto a un'importazione incontrollata di frutta che potrebbe essere contaminata.

39. In primo luogo va ricordato che la parte B dell'allegato III costituisce solo una parte relativamente modesta del complesso normativo fitosanitario europeo. La direttiva 77/93 elenca in altra parte molti organismi nocivi la cui introduzione e diffusione deve essere vietata in tutti gli Stati membri (art. 3, n. 1, e parte A dell'allegato I) o deve essere vietata se sono presenti in taluni vegetali o prodotti vegetali (art. 3, n. 2 [29], e parte A dell'allegato III) come pure molti vegetali, prodotti vegetali e altre voci la cui introduzione deve essere vietata in tutti gli Stati membri (art. 4, n. 1, e parte A dell'allegato III). Inoltre, la parte A dell'allegato IV elenca numerosi condizioni specifiche che devono essere richieste da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento sul loro territorio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci a destinazione e nell'ambito degli Stati membri (l'art. 5, n. 1, e l'allegato V elencano numerosi vegetali, prodotti vegetali e altre voci che debbono essere assoggettati a ispezione fitosanitaria prima che ne sia autorizzato l'ingresso nella Comunità (art. 6, n. 1).

40. In secondo luogo, la direttiva istituisce un procedimento per emendare gli allegati che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri

29 — Come modificato con direttiva 85/574, citata alla nota 4.

possano far inserire negli allegati determinate voci aggiuntive [30].

41. Infine, l'art. 15 [31] prevede l'adozione da parte degli Stati membri in talune situazioni di misure unilaterali contro gli organismi nocivi. L'art. 15, n. 1, prescrive agli Stati membri di notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza nel loro territorio di taluni organismi nocivi elencati negli allegati I e II, di adottare tutte le misure necessarie per estirparli o inibirne la diffusione e di informare la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. L'art. 15, n. 2, lett. a) e b), contiene disposizioni analoghe sugli organismi nocivi la cui presenza nel territorio dello Stato membro interessato non è fino ad ora nota. L'art. 15, n. 2, lett. a), dispone:

«Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui alla lettera b), esso notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione. Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la propagazione nel suo territorio di un organismo nocivo, esso può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 3».

42. L'art. 15, n. 3, prevede l'adozione di misure da parte della Commissione e conclude: «finché non sia stata adottata una decisione secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può mantenere le misure da esso applicate».

L'effetto della cessazione di applicazione del divieto

43. Una volta che è pacifico che il divieto sulle importazioni di frutti del genere «Citrus» nella zona protetta Italia, contenuto nell'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva 77/93 ha cessato di essere applicato in Italia con decorrenza 1° aprile 1996, momento in cui, in forza della direttiva 96/15, è venuto meno il riconoscimento dell'Italia come zona protetta ai sensi della direttiva 92/76, è chiaro che uno Stato membro non può mantenere in vigore un siffatto divieto nella propria normativa nazionale. Così operando, si contravverrebbe alla normativa comunitaria fitosanitaria nel suo complesso e, nella misura in cui ciò fosse posto in essere tra Stati membri, verrebbero frapposti articoli alla libera circolazione delle merci. Dal momento che la protezione fitosanitaria è materia armonizzata a livello comunitario, uno Stato membro non può avvalersi dell'art. 36 del Trattato CE per giustificare un siffatto ostacolo.

30 — Art. 13 della direttiva 77/93, come modificata con direttiva 85/574, citata alla nota 4.

31 — Come modificato con direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/168/CEE che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU 1990 L 92, pag. 49) e con direttiva 91/683, già citata sub nota 1.

Conclusione

44. Alla luce di quanto sopra concludo che le questioni sottoposte a questa Corte dalla Pretura circondariale di Torino debbono essere risolte nel modo seguente:

1) Il divieto di importare frutti del genere «Citrus» nella zona protetta Italia, contenuto nell'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1977, 77/93/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche, ha cessato di essere applicabile in Italia dal 1° aprile 1996, allorché il riconoscimento dell'Italia come zona protetta ai sensi della direttiva della Commissione 6 ottobre 1992, 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche, è venuto meno per effetto della direttiva della Commissione 19 luglio 1995, 95/40/CE, che modifica la direttiva 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

2) Una normativa nazionale che mantenga in vigore un siffatto divieto dopo la detta data è in contrasto con il diritto comunitario.